



Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it

San Severino Marche, cod. 047 MC 043

**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 168 del 22-05-2018**

Oggetto:

**CONTRATTO REPERTORIO N. 5160/2014 - ESERCIZIO DIRITTO
RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di maggio, alle ore 12:15, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

Piermattei Rosa	SINDACO	P
Bianconi Vanna	VICE-SINDACO	P
Antognozzi Tarcisio	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Bianchi Sara Clorinda	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Orlandani Jacopo	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Paoloni Paolo	ASSESSORE-CONSIGL.	P



Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 0. Presenti n. 6.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Scuderini Venanzio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Piermattei Rosa, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 161/2018 predisposta dal Responsabile del Procedimento, che di seguito si riporta integralmente:

=====

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2012 è stato stabilito di provvedere mediante gara a procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'affidamento in concessione della gestione della piscina comunale per il periodo 01/9/2013 – 31/8/2018, compreso l'eventuale ripetizione per ulteriori 5 anni e quindi fino al 31/08/2023;
- con Determinazione a contrattare n. 813 del 20/5/2013, è stato avviato il procedimento per l'affidamento della gestione della piscina comunale approvando il Capitolato d'oneri, il Bando ed il Disciplinare di gara;
- che il Bando di gara (CIG 51317928B8) è stato pubblicato il 20/5/2013 all'Albo Pretorio telematico del Comune e sui siti internet del Comune (profilo del committente) e della Provincia di Macerata e che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13,00 del 12/6/2013;
- che, a seguito della gara espletata nei giorni 4, 8 e 12 luglio 2013, con determinazione n. 1418 del 23/9/2013 la gestione della piscina comunale per il periodo 1/9/2013 – 31/8/2018 è stata affidata alla Soc. Coop. Consortile Team Gest di San Severino Marche per il corrispettivo di € 173.140,45 al netto dell'IVA;
- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 375 del 25/11/2013 ha approvato il tariffario di riferimento con le tariffe massime applicabili dal gestore nel periodo contrattuale 2013/2018.

CONSIDERATO CHE

- l'art. 7 del contratto, come da previsione dei documenti di gara e quindi nella piena conoscenza di tutti i partecipanti alla procedura aperta, avente ad oggetto "GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2013 AL 31 AGOSTO 2018. CIG: 51317928B8", così prevede:

La concessione decorre dal 1 settembre 2013 e cesserà alla data del 31 agosto 2018. Il Comune si riserva la possibilità di rinnovare il contratto ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del d.Lgs 163/06 per un periodo ulteriore massimo di anni cinque (5), in conformità alla vigente normativa, comunicandolo per iscritto al concessionario prima della scadenza naturale del contratto. Il Comune ha diritto di risolvere anticipatamente il contratto nei casi e con le modalità stabiliti nell'art. 16 del Capitolato.



- *ratione temporis*, la normativa da applicare al contratto in scadenza risulta essere quella del d.lgs. 163/2006, anche se la stessa disposizione, ivi prevista, viene riportata pedissequamente nell'art. 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016, in sostanziale continuità con la suddetta ratio normativa;

- l'art. 30 del d.lgs. 163/2006 così disponeva:

*Salvo quanto disposto nel presente articolo, **le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.***

Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.

Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.

Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.

Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7.

- il legislatore consente l'esperimento di tale procedura, per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta, come per l'affidamento in scadenza (contratto rep. 5160/2014);

- la dicitura testuale dell'art. 7, del contratto sottoscritto tra le parti, sembra contenere una contraddizione in termini, soprattutto in considerazione del fatto che la procedura prevista dall'art. 57, comma 5, lett. b), del d.lgs. 163/2006, non è compatibile con il "rinnovo" contrattuale sic et simpliciter, in quanto la ripetizione di servizi analoghi comporta un nuovo e diverso vincolo contrattuale, con autonomo oggetto, e quindi una nuova aggiudicazione (sia pure in forma negoziata);



Viste inoltre le disposizioni contenute nel codice civile, nel Libro IV, dedicate alla disciplina giuridica dell'interpretazione del contratto e, nello specifico, le norme contenute gli articoli da 1362 a 1371 c.c.;

ACCERTATO QUINDI CHE

- la volontà negoziale delle parti sottoscrittrici del contratto è comunque rinvenibile nel richiamare la ripetizione di servizi analoghi, per ulteriori cinque anni, secondo la procedura dell'art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. 163/2006, applicabile nella sola parte della negoziazione senza pubblicazione di un bando e nella previsione contrattuale della durata ulteriore quinquennale, non trovando applicazione le altre disposizioni in quanto esclusive per gli appalti di servizi e non per le concessioni di servizi, come specificato all'art. 30, del d.lgs. 163/2006, *ratione temporis* applicabile al caso di specie;

VALUTATO INFINE CHE

- vi è conformità con la previsione dell'art. 183, comma 6, del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa su esercizi futuri, in quanto con la deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2012 è stato stabilito di provvedere mediante gara a procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'affidamento in concessione della gestione della piscina comunale per il periodo di anni 5, riservandosi la possibilità di ripetizione di servizi analoghi, per ulteriori cinque anni, secondo la procedura dell'art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. 163/2006;

- il servizio fornito dal concessionario si è contraddistinto per una elevata affidabilità e professionalità;

- non risultano essere stati contestati inadempimenti contrattuali;

- non risultano pervenute neanche lamentele in ordine all'attività stessa offerta all'utenza;

- per la realizzazione dell'immobile ospitante la piscina, oggetto della presente procedura di affidamento della gestione, il contratto repertorio n 3734 del 15/12/2005, stipulato tra comune e Blugallery srl, all'art. 5.1 così dispone:

5.1.1) Il Comune stipulerà con la Società una Convenzione della durata di 15 (quindici) anni per la gestione dell'Impianto contestualmente all'immissione nel possesso di cui al successivo paragrafo 5.5).

5.1.2) È escluso il rinnovo tacito della Convenzione.

È riconosciuta al Comune la facoltà di chiedere – sei mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento – il rinnovo della Convenzione per un periodo di cinque anni agli stessi patti e condizioni. Il canone sarà pari a quello corrisposto per il quindicesimo anno, ridotto del 40% (quaranta per cento), salvo che l'Impianto necessiti di interventi particolarmente



onerosi; in quest'ultimo caso le parti concorderanno le condizioni ed i termini del rinnovo, specificamente per ciò che riguarda l'entità del canone nel periodo di proroga;

- è quindi necessario, per l'ipotesi in cui non venisse esercitato il rinnovo per ulteriori 5 anni, prevedere l'inserimento nel contratto di gestione oggetto della presente procedura una condizione risolutiva che vada ad incidere, in caso di avveramento, sull'efficacia dello stesso.

CONSIDERATO QUINDI CHE

- risultano sussistere tutte le condizioni per l'esercizio del diritto previsto dall'art. 7;

Visto il Decreto di nomina a Responsabile dell'Area Amministrativa n. 76/13 del 31/10/2014;

Quanto sopra premesso si propone di deliberare come segue:

1. di approvare la premessa come parte integrante del presente disposto;
2. di esercitare il diritto previsto dall'art. 7 del contratto avente ad oggetto "GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2013 AL 31 AGOSTO 2018. CIG: 51317928B8";
3. di dare mandato al responsabile dell'Area Amministrativa, o da altro RUP individuato dallo stesso, di avviare l'iter amministrativo per la ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale (Team Gest Società Cooperativa Consortile, avente sede legale in San Severino Marche, via Ferranti 41, PI 01630380432), per ulteriori cinque anni, secondo la procedura dell'art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. 163/2006, applicabile nella sola parte relativa alla negoziazione senza pubblicazione di un bando e nella previsione contrattuale della durata ulteriore quinquennale, non trovando applicazione le altre previsione in quanto esclusive per gli appalti di servizi e non per le concessioni di servizi, come specificato all'art. 30, del d.lgs. 163/2006, *ratione temporis* applicabile al caso di specie;
4. di dare atto che, per la procedura in esame, è prevista una spesa pari ad € 42.500,00 annui, oneri ed accessori inclusi, al cap. 1795/00, che presenta adeguata disponibilità, del bilancio di previsione 2018/2020 e che gli impegni, nei limiti di quanto stabilito, verranno assunti con determinazioni dirigenziali del Responsabile;
5. di prevedere per l'ipotesi in cui non venisse esercitato il rinnovo per ulteriori 5 anni del contratto repertorio n 3734 del 15/12/2005 stipulato tra comune e Blugallery srl, l'inserimento nel contratto di gestione oggetto della presente procedura una condizione risolutiva che vada ad incidere, in caso di avveramento, sulla sua efficacia.

Inoltre, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;



PROPONE

– Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Vice Segretario Generale
Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to avv. Pietro Tapanelli

=====

Ritenuto che la stessa risponde ai fini di questa Amministrazione Comunale, che intende adottarla nel suo contenuto;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare la premessa come parte integrante del presente disposto.
2. Di esercitare il diritto previsto dall'art. 7 del contratto avente ad oggetto "GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2013 AL 31 AGOSTO 2018. CIG: 51317928B8".
3. Di dare mandato al responsabile dell'Area Amministrativa, o da altro RUP individuato dallo stesso, di avviare l'iter amministrativo per la ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale (Team Gest Società Cooperativa Consortile, avente sede legale in San Severino Marche, via Ferranti 41, PI 01630380432), per ulteriori cinque anni, secondo la procedura dell'art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. 163/2006, applicabile nella sola parte relativa alla negoziazione senza pubblicazione di un bando e nella previsione contrattuale della durata ulteriore quinquennale, non trovando applicazione le altre previsioni in quanto esclusive per gli appalti di servizi e non per le concessioni di servizi, come specificato all'art. 30, del d.lgs. 163/2006, *ratione temporis* applicabile al caso di specie.
4. Di dare atto che, per la procedura in esame, è prevista una spesa pari ad € 42.500,00 annui, oneri ed accessori inclusi, al cap. 1795/00, che presenta adeguata disponibilità, del bilancio di previsione 2018/2020 e che gli impegni, nei limiti di quanto stabilito, verranno assunti con determinazioni dirigenziali del Responsabile.



5. Di prevedere per l'ipotesi in cui non venisse esercitato il rinnovo per ulteriori 5 anni del contratto repertorio n 3734 del 15/12/2005 stipulato tra comune e Blugallery srl, l'inserimento nel contratto di gestione oggetto della presente procedura una condizione risolutiva che vada ad incidere, in caso di avveramento, sulla sua efficacia.

=====

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

=====



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to Tapanelli Pietro

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to PIERETTI CRISTINA

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Piermattei Rosa

Il Segretario Generale
F.to Scuderini Venanzio

Prot. N. 40355

li 09-11-18

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario
F.to Tapanelli Pietro

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario
Tapanelli Pietro

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 09-11-18 al 23-11-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, _____

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to